

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE

Titolo I

Art. 1

Costituzione e scopo

Si costituiscono i Comitati di Quartiere secondo i principi espressi dagli art. 15, 42 e 43 dello Statuto comunale.

I Comitati di Quartiere, di seguito nominati “Comitati”, sono apolitici, apartitici e aconfessionali.

1.1 Gli scopi principali dei Comitati sono i seguenti:

- a. contribuire alla diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale;
- b. promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- c. rappresentare le istanze degli abitanti dei Quartieri in Villadossola;
- d. stimolare e verificare l'operato delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione;
- e. promuovere e mantenere il collegamento con gli altri Comitati, per il perseguimento di interessi comuni;
- f. partecipare all'organizzazione della festa patronale di S. Bartolomeo;
- g. promuovere ed organizzare incontri e/o manifestazioni culturali, sociali e sportive, d'intesa con tutte le realtà associative presenti nel paese;
- h. promuovere la crescita del Quartiere in uno sviluppo armonico, sociale, culturale e morale;
- i. partecipare, senza diritto di voto, alle commissioni consiliari:
 - ambiente e territorio;
 - politiche sociali e per la famiglia;
 - bilancio e finanze;
 - case popolari;
 - cimiteriale;
 - cultura;
 - viabilità.

1.2 La durata del Comitato è coincidente con il mandato amministrativo; il suo scioglimento anticipato potrà avvenire solo per volontà dell'Assemblea.

Art. 2
Territorio

- 2.1 Il territorio di Villadossola è suddiviso, da deliberazione del Consiglio comunale, in 4 quartieri: Villa Alta, Villa Centro, Villa Nord e Villa Sud; i Comitati mantengono questa denominazione.

Art. 3
Organizzazione

- 3.1 Il Comitato è articolato in: Assemblea, Consiglio e Direttivo.
- 3.2 Tutte le cariche assunte nell'ambito degli organismi sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.

Art. 4
Assemblea

- 4.1 La prima Assemblea, dopo ogni tornata elettorale amministrativa comunale, è convocata dall'Amministrazione Comunale entro 6 mesi dalle elezioni amministrative;
- 4.2 Durante la prima Assemblea gli intervenuti eleggono i membri del Consiglio attraverso votazione con scrutinio segreto, esprimendo 2 preferenze tra tutti quelli che daranno disponibilità a farne parte. Nel caso in cui un cittadino volesse candidarsi a far parte del Consiglio pur non avendo la possibilità di essere presente durante l'Assemblea costituente, potrà comunque proporre la propria candidatura presentandola per iscritto, al Consiglio uscente o all'amministrazione comunale, almeno 2 giorni prima della data dell'Assemblea. Entrano nel Consiglio di Quartiere un minimo di 6 e un massimo di 20 persone.
- 4.3 In seguito, l'Assemblea è convocata dal Consiglio attraverso il Presidente o quando lo richiedano per iscritto almeno 10 abitanti del Quartiere. La convocazione avviene attraverso la pubblicazione di un numero adeguato di locandine affisse nel Quartiere e presso il municipio. Ogni Comitato potrà aggiungere a questa anche altre modalità di informazione alla cittadinanza (volantini, SMS, internet, organi di stampa, ecc...)
- 4.4 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera, a maggioranza dei presenti, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare sugli indirizzi da dare all'attività del Comitato.
- 4.5 La partecipazione degli abitanti del Quartiere all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è personale e diretta; il diritto di voto è riservato ai soli abitanti dello stesso Quartiere, non sono ammesse deleghe e delibera secondo il voto espresso dalla maggioranza del 50% più uno dei presenti.
- 4.6 L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, esclusivamente sulla sfiducia del Consiglio eletto e alle modifiche del Titolo II dello Statuto.

- 4.7 L'Assemblea decide, su proposta del Presidente, i criteri di votazione da adottare, di volta in volta, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno: per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
- 4.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato in collaborazione con il Segretario.
- 4.9 Le Assemblee sono aperte e pubbliche.
- 4.10 Gli abitanti dei Quartieri hanno diritto di chiedere, per iscritto, ai Comitati, di mettere all'ordine del giorno le proprie proposte che verranno preventivamente vagliate dal Consiglio ed eventualmente inserite nell'O.d.G. dell'Assemblea successiva.

Art. 5

Consiglio

- 5.1 Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea con un minimo di 6 ed un massimo di 20 persone.
- 5.2 Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario che costituiscono il Direttivo del Comitato.
- 5.3 Le modalità di elezione del Direttivo sono a discrezione del Consiglio.
- 5.4 Il Consiglio rimane in carica per l'intera durata del mandato amministrativo.
- 5.5 Il Consiglio individua settori operativi e ne nomina i coordinatori tra i propri componenti.
- 5.6 Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, con preavviso di almeno 3 giorni, una volta al mese e quando ne facciano richiesta scritta più della metà dei componenti.
- 5.7 Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Direttivo

- 6.1 Il Direttivo è composto da Presidente, vice Presidente, Tesoriere e Segretario.
- 6.2 Il Direttivo cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio e rappresenta la giunta esecutiva del Comitato.
- 6.3 Il Direttivo è l'espressione della collegialità delle iniziative consiliari.
- 6.4 Il Direttivo svolge mansioni esecutive e propositive.

Art. 7

Presidente

- 7.1** Il Presidente rappresenta all'esterno il Comitato, cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative.
- 7.2** Il Presidente viene eletto dal Consiglio e resta in carica per la durata del Comitato, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio con argomentata motivazione. La mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno, deve indicare il nuovo Presidente e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.
- 7.3** Il Presidente rappresenta il Comitato in tutti i suoi rapporti con terzi e può esercitarne i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
- 7.4** Il Presidente firma le convocazioni, le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche e, contestualmente al Tesoriere, i pagamenti. I comunicati stampa, gli articoli di giornale, manifestini e quant'altro abbia rilevanza pubblica, sono firmati come Comitato del Quartiere. Gli incontri ufficiali con gli Enti Pubblici e le Amministrazioni interessate alle iniziative del Comitato sono organizzate attraverso lo strumento della delegazione alla quale partecipa di diritto il Presidente.

Art. 8

Vice Presidente

- 8.1** Il vice Presidente viene eletto dal Consiglio e resta in carica per la durata del Comitato, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio .
- 8.2** Compito del vice Presidente è esercitare le funzioni tipiche del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.

Art. 9

Segretario

- 9.1** Il Segretario viene eletto dal Consiglio e resta in carica per la durata del Comitato, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio in qualunque momento..
- 9.2** Il Segretario ha il compito di predisporre i documenti per l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio, curare l'archivio e organizzare operativamente le riunioni, redigere verbali delle assemblee e delle riunioni.

Art. 10

Tesoriere

- 10.1 Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio e resta in carica per la durata del Comitato, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio in qualunque momento.
- 10.2 Il Tesoriere tiene la cassa e le operazioni di spesa che devono essere autorizzate dal Presidente.
- 10.3 Il Tesoriere, quando richiesto e comunque almeno una volta all'anno, deve sottoporre al Consiglio e all'Assemblea il rendiconto economico.

Art. 11

Patrimonio

- 11.1 Il Patrimonio del Comitato è costituito dalle sottoscrizioni degli abitanti del Quartiere e da eventuali erogazioni e donazioni.
- 11.2 Le somme comunque raccolte dovranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi del Comitato (art. 1.1).

Art. 12

Rendiconto

- 12.1 Il rendiconto economico deve essere redatto annualmente e riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre.
- 12.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio dovrà redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 13

Disposizioni generali

- 13.1 È fatto esplicito divieto agli abitanti aderenti al Comitato di svolgere propaganda partitica nel corso delle iniziative organizzate.
- 13.2 All'atto di scioglimento del Comitato, il patrimonio sarà devoluto ad opere assistenziali o sociali nei termini deliberati dall'Assemblea.
- 13.3 Tutte le cariche sono elette contestualmente, ove possibile, in un'unica convocazione ed ordine del giorno del Consiglio.
- 13.4 Nel caso di nuova nomina durante il mandato, la carica termina comunque alla scadenza naturale del mandato amministrativo.
- 13.5 Tutte le cariche rimangono comunque attive sino alle nuove nomine.

- 13.6** Le osservazioni e le proposte da formulare all'Amministrazione devono essere sempre presentate per iscritto. L'Amministrazione ha tempo 30 giorni per formulare la relativa risposta scritta.
- 13.7** Nel rispetto del Titolo I del presente statuto, ogni Comitato provvede a stilare il Titolo II, contenente indicazioni specifiche per il Quartiere di riferimento.

Riferimenti normativi comunali:

Art. 3, dello Statuto Comunale, Stemma e Gonfalone, Festa Patronale

3. Il Comune considera utili per la crescita umana e civile della propria comunità, momenti di incontro periodico tra i cittadini. A tutela della tradizione e della memoria storica della propria gente, il Comune si impegna a favorire tutte le iniziative culturali e di recupero delle tradizioni popolari e, in particolare, a contribuire alla organizzazione della festa patronale di S. Bartolomeo e ad organizzare la celebrazione dell'8 novembre 1943, giorno della insurrezione popolare di Villadossola.

Art. 15, dello Statuto Comunale, Partecipazione e informazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, istituisce organismi di partecipazione ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 42, dello Statuto Comunale, Finalità ed articolazioni del territorio

1. Considerata la conformazione del territorio con la presenza di numerose frazioni o nuclei abitati ed allo scopo di favorire, in modo organico e continuativo, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i Cittadini alla vita pubblica, all'attività sociale ed all'amministrazione della città, il Comune può suddividere il suo territorio in "quartieri".
2. La suddivisione del territorio in quartieri ed il loro numero sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale. Per eventuali variazioni è competente il Consiglio Comunale, sentiti i Consigli di Quartiere interessati. L'elezione, la durata, gli eventuali organi, le attribuzioni e le competenze sono disciplinate dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

Art. 43, dello Statuto Comunale, Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i Cittadini domiciliati o residenti all'attività politico-amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità. A tal fine favorisce il costituirsi di ogni associazione finalizzata a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei Cittadini, dei sindacati e delle altre libere forme associative. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) il collegamento dei propri organi con i Comitati di Quartiere se costituiti, tramite loro assemblee e consultazioni di Quartiere, sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.